

Criteria per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:	Gli allievi possiedono i requisiti intesi come conoscenze, competenze e capacità, tali da consentire loro una positiva frequenza della classe successiva avendo raggiunto almeno gli obiettivi minimi disciplinari definiti dal Consiglio di classe:	1. alunni che risultino sufficienti in tutte le materie
		2. alunni che hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione di ciascun Consiglio di classe, anche in presenza di alcune carenze non gravi che verranno notificate alle famiglie
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO	Gli allievi non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi minimi in una o più discipline, ma nel corso dell'anno hanno partecipato ai percorsi di sostegno e recupero proposti:	1. alunni scrutinati con una o due materie insufficienti o gravemente insufficienti, ai quali tuttavia si riconosce un'apprezzabile crescita per attenzione, impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo, e la possibilità recuperare entro i nuovi termini stabiliti il debito formativo individuato
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	Insufficienze nelle conoscenze, capacità e competenza necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo; carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dell'alunno, né mediante appositi interventi didattici integrativi:	1. allievi presentati allo scrutinio finale con tre materie gravemente insufficienti e con gli indicatori complementari negativi
		2. allievi presentati allo scrutinio finale con più di tre materie insufficienti
		3. allievi presentati allo scrutinio finale con due materie gravemente insufficienti con voto 3 e con gli indicatori complementari negativi in relazione a quelle medesime disciplina
		4. allievi presentati allo scrutinio finale anche con una sola materia con gravissima e irrecuperabile insufficienza
		5. allievi non classificati anche in una sola disciplina e che non rientrino nel caso previsto dall'art. 13, comma 5 dell'O.M. n. 90 del 21/05./2001.

* Il giudizio viene sospeso, ai sensi dell'O.M. 92, nello scrutinio di Giugno in attesa di valutazione successiva al percorso di recupero estivo proposto dal Consiglio di classe; si provvede a comunicare alla famiglia i debiti formativi individuati (con la relativa proposta di voto) e le modalità previste per il recupero. Per gli alunni delle classi prime il Consiglio di classe porrà particolare attenzione alla possibilità di una maturazione delle capacità e al conseguente recupero delle lacune nell'arco del biennio.